

Oggetto: Determinazione della quota di tariffa di accesso in discarica destinata all'assolvimento degli obblighi connessi al periodo di post gestione così come previsti dal D.Lgs. 36 del 13 gennaio 2003 di attuazione della Direttiva 1999/31/CE.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 attuativo delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi ed in particolare gli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 demandano alla Regione territorialmente competente il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la messa in esercizio delle discariche di rifiuti ;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti ed in particolare l'art. 29 comma 2 della L.R. 27/98 che stabilisce che il provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle discariche debba contenere tra l'altro la determinazione delle tariffe di conferimento nonché la quota percentuale di tariffa dovuta dai comuni utenti, per tramite il gestore, al comune ove ha sede la discarica e che, in virtù di quanto innovato con il D.Lgs. 36/03 la tariffa stessa deve essere determinata secondo quanto disposto dall'art.15 del medesimo decreto;

VISTO il D.Lgs. 36 del 13 gennaio 2003 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti ed in particolare quanto riportato nel richiamato art.15 che individua quali costi da riconoscere al gestore della discarica quelli di realizzazione, gestione, chiusura e post gestione, al fine di dotare lo stesso di risorse finanziarie sufficienti per la corretta gestione dell'impianto con ciò garantendo, fermo restando le necessarie azioni di verifica e controllo, la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

PREMESSO CHE:

- lo Stato Italiano per conseguire le finalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97 ha recepito, con D.Lgs. 36/03, la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e ha stabilito requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e per le discariche, misure, procedure ed orientamenti tesi a prevenire e a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee del suolo e dell'atmosfera e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica;
- Il D.Lgs. 36/03 che sostituisce le norme tecniche previste dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 emanata in attuazione dell'abrogato D.P.R. 915 del 10 settembre 1982, introduce, pertanto, criteri costruttivi e tecnico gestionali più restrittivi di quelli fino ad oggi adottati a garanzia di una maggiore tutela igienico sanitaria ed ambientale. In particolare lo stesso decreto pone maggiore attenzione sulla protezione delle matrici ambientali (sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali, impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica, impianto per la raccolta e gestione del percolato, impianto di captazione e gestione del gas di discarica, sistema di copertura superficiale finale della stessa), sulla gestione operativa e post operativa e sulle attività di controllo e sorveglianza. A garanzia dell'effettiva realizzazione e della corretta gestione delle discariche, il suddetto decreto prevede, inoltre, un'equa remunerazione ai gestori delle stesse attraverso la determinazione di un prezzo corrispettivo per lo smaltimento che deve coprire i costi di realizzazione e dell'esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura – chiusura da attestarsi attraverso apposito verbale di collaudo – nonché i costi di

gestione successiva alla chiusura per un periodo pari ad almeno trenta anni;

ATTESO CHE:

- nell'indicare le voci di costo, che ciascuna Regione deve prendere in considerazione per la determinazione della tariffa di accesso in discarica, il legislatore ha voluto porre particolare attenzione ai costi di chiusura dell'impianto e di post gestione dello stesso, ritenendo il ristoro economico per tali attività funzionale all'effettiva messa in sicurezza e recupero ambientale del sito inquinato;
- il periodo di post gestione è stato determinato dal legislatore in almeno trenta anni, poiché si ritiene che a conclusione di tale periodo non residuino elementi di criticità per l'ambiente e la salute dell'uomo;
- l'attività di post gestione prevede, tra l'altro, la captazione del biogas prodotto dai rifiuti e lo smaltimento del percolato formatosi nella discarica con ciò controllando e prevenendo, nel futuro, eventuali inquinamenti dell'aria e delle acque di falda;

PRESO ATTO CHE:

- per tale motivo, le attività per la post gestione di una discarica e il relativo ristoro economico sono da considerarsi di pubblico interesse poiché, le stesse, sono volte a garantire nel futuro la salvaguardia ambientale e la salute dei cittadini;
- è opportuno definire, in attesa dell'approvazione della nuova metodologia di calcolo delle tariffe di accesso in discarica, la parte di ristoro economico da destinarsi alla suddetta attività per garantire quanto sopra evidenziato nonché l'assolvimento degli obblighi di legge;

CONSIDERATO che, la parte di ristoro economico relativa alla post gestione, essendo percepita anticipatamente, deve essere contro garantita dai gestori delle discariche onde prevenire il mancato adempimento degli obblighi di

legge e consentire agli enti competenti di operare in modo incisivo nelle fasi di controllo;

- la Regione Lazio ha, sulla base dei dati progettuali e finanziari in proprio possesso, ed in considerazione delle attività previste dal D.Lgs. 36/03 per il periodo di post gestione, stimato, per singolo Kg di rifiuto conferito, gli oneri di dismissione trentennale di impianti di discarica controllata così come riportato nel documento che si allega sotto la lettera A;

RITENUTO che a tutela dell'ambiente e della salute pubblica di dover comunque procedere, in prima istanza, alla determinazione della quota della tariffa destinata alla post gestione sulla base delle indicazioni acquisite dalle società che gestiscono le discariche a seguito degli adempimenti previsti dalla DGR 5337/99 opportunamente rettificata per tenere conto da una parte del possibile arricchimento e dall'altra della perdita del potere d'acquisto del denaro;

VISTO l'accordo sottoscritto tra l'Assessore all'Ambiente della Regione Lazio e la Federlazio – Associazione piccole e medie imprese del Lazio, in data 02/04/04;

PRESO ATTO che la Regione Lazio ha richiesto al competente Ministero dell'Ambiente chiarimenti sull'estensibilità del periodo di post gestione previsto nel D.Lgs. 36/03 relativamente agli invasi attualmente in esercizio e, in gran parte, prossimi alla chiusura;

ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali;

DELIBERA

1. di determinare in 13,925 euro/tonnellata la quota di tariffa di accesso in discarica, relativamente ai RSU e ai RSAU, da destinarsi alle

attività di post gestione delle discariche così come stimato nel documento “Stima degli oneri di dismissione trentennale di impianti di discarica” allegato sotto la lettera A.

2. di stabilire che, ai sensi dell'art.14 comma 2 del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36, i gestori delle discariche prestino specifica garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura della discarica e, segnatamente, per lo svolgimento delle procedure indicate dall'art. 13 del D.Lgs. 36/03.
3. Detta garanzia, da costituirsi ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, deve essere commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa, come determinato sulla base degli elementi di stima contenuti nel documento di cui al precedente capo del presente dispositivo o nella maggiore misura, eventualmente, ritenuta congrua alle esigenze di tutela in argomento e tale, comunque, da assicurare efficacemente la realizzazione degli obiettivi indicati dalle prescrizioni normative ed autorizzative relative alla gestione post operativa ;
4. La quota relativa alla post gestione, stante la specifica destinazione di legge, dovrà essere fatturata distintamente ed accantonata nei bilanci delle società che gestiscono le discariche in un apposito rateo distinto al fine di consentire i necessari controlli;
5. Nel caso il Ministero all'Ambiente, consultato in materia, ritenga di dover assoggettare alla post gestione trentennale anche gli invasi di discarica attualmente in esercizio, si procederà alla determinazione della suddetta quota, caso per caso, al netto di quanto già determinato o accantonato relativamente alla post gestione decennale.

La Presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R. Lazio.